

Consiglio regionale della Toscana

SEDUTA DEL CONSIGLIO REGIONALE DEL 25 GIUGNO 2025.

Presidenza del Vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli.

Deliberazione 25 giugno 2025, n. 46:

Sviluppo Toscano S.p.a.. Nomina del Collegio sindacale.

Il Consiglio regionale

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica);

Vista la Nota di aggiornamento al documento di economia e finanza regionale (DEFR) 2025 approvata con deliberazione del Consiglio regionale 19 dicembre 2024, n. 100, e, in particolare, i punti n. 5 “Indirizzi agli Enti dipendenti e alle Società partecipate” e n. 6 “Piano di razionalizzazione delle Società partecipate” della Regione Toscana, nei quali è compresa la società in house providing Sviluppo Toscana S.p.a., di seguito denominata “Società”;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 2012, n. 251 (Regolamento concernente la parità di accesso agli organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite in Italia, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell'articolo 2359, commi primo e secondo, del codice civile, non quotate in mercati regolamentati, in attuazione dell'articolo 3, comma 2, della legge 12 luglio 2011, n. 120) e, in particolare:

- a) l'articolo 2, comma 1, il quale prevede che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo, ove a composizione collegiale, sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo;
- b) l'articolo 2, comma 5, il quale prevede che la quota di cui al comma 1 dell'articolo stesso si applichi anche ai sindaci supplenti, in modo tale che, ove nel corso del mandato vengano a mancare uno o più sindaci effettivi, subentrino i sindaci supplenti nell'ordine atto a garantire il rispetto della stessa quota.

Vista la legge regionale 21 maggio 2008, n. 28 (Acquisizione della partecipazione azionaria nella società Sviluppo Italia Toscana s.c.p.a. e trasformazione nella società Sviluppo Toscana spa) e, in particolare, l'articolo 6, comma 6, il quale, con riferimento al Collegio sindacale della Società, stabilisce che sia nominato dal Consiglio regionale e sia composto da tre membri effettivi e due supplenti, in modo tale che sia assicurata la rappresentanza delle minoranze ai sensi dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto regionale;

Visto lo statuto della Società e, in particolare:

- a) l'articolo 9, comma 1, il quale prevede, in conformità all'articolo 6 della l.r. 28/2008, che il Collegio sindacale sia composto da tre membri effettivi e due membri supplenti nominati dal Consiglio regionale;
- b) l'articolo 9, comma 4, il quale stabilisce che i componenti del Collegio sindacale siano nominati nel rispetto del d.p.r. 251/2012;
- c) l'articolo 15, il quale rinvia, per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto stesso, alle vigenti norme di legge.

Visto l'articolo 2399 del codice civile il quale disciplina le cause di ineleggibilità e di decadenza dei sindaci delle società;

Visto l'articolo 2400, comma secondo, del codice civile il quale dispone che i sindaci restino in carica per tre esercizi e scadano alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica;

Visto l'articolo 11, comma 15, del d.lgs. 175/2016, il quale prevede che agli organi di amministrazione e controllo delle società in house si applichi il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293 (Disciplina della proroga degli organi amministrativi), convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444;

Vista la nota del Settore “Infrastrutture per attività produttive e trasferimento tecnologico” della Direzione “Attività produttive”, prot. n. 5144/2.12 del 9 aprile 2025, con la quale si comunica che, con l'approvazione del bilancio 2024 della Società, scadrà il mandato dei componenti del Collegio sindacale nominati con deliberazione del Consiglio

regionale 18 gennaio 2023, n. 2, i quali hanno svolto le proprie funzioni in occasione dell'approvazione dei bilanci 2022, 2023 e della valutazione del bilancio 2024;

Preso atto che il Collegio sindacale della Società scade alla data dell'Assemblea dei soci convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024;

Ritenuto, pertanto, di procedere alla nomina di tre componenti effettivi e due componenti supplenti del Collegio sindacale della Società per consentire il rinnovo dell'organo di cui trattasi;

Vista la legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 (Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione) e, in particolare:

- l'articolo 2, comma 1, lettera c), il quale stabilisce che le nomine e designazioni spettanti alla Regione Toscana negli organi di controllo contabile ed amministrativo di enti e organismi pubblici e privati siano di competenza del Consiglio regionale;
- l'articolo 5 bis, il quale istituisce, presso il Consiglio regionale, l'elenco regionale dei revisori legali, il quale ha validità per tutte le nomine e designazioni relative a incarichi di revisore unico e di componente dei collegi sindacali e dei revisori dei conti;
- l'articolo 7, comma 8, il quale prevede che il Consiglio regionale deliberi le nomine e le designazioni di propria competenza sulla base delle proposte presentate dai presidenti dei gruppi consiliari, da ciascun consigliere e dalla Giunta regionale;
- l'articolo 7, comma 8 bis, lettera b), il quale prevede che i soggetti di cui al comma 8 individuino i revisori unici, i componenti dei collegi sindacali e dei revisori dei conti in modo autonomo, oppure nell'ambito degli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5 bis;
- l'articolo 9, comma 2, il quale prevede che i candidati agli incarichi di revisore dei conti o di membro di collegio sindacale con funzioni anche di revisione dei conti devono essere iscritti nel registro dei revisori legali;
- gli articoli 10, 11, 12 e 13 relativi alla disciplina delle cause di esclusione, incompatibilità, conflitto di interesse e limitazioni per l'esercizio degli incarichi;
- l'articolo 19 in ordine alla rappresentanza di genere negli atti di nomina o designazione di competenza del Consiglio regionale e degli organi di governo;

Vista la deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 ottobre 2021, n. 107 (Istituzione dell'elenco regionale dei revisori legali per le nomine e le designazioni disciplinate dalla legge regionale 8 febbraio 2008, n. 5 "Norme in materia di nomine e designazioni e di rinnovo degli organi amministrativi di competenza della Regione"), con la quale sono disciplinate le modalità di istituzione e gestione dell'elenco regionale dei revisori legali;

Visto l'elenco regionale dei revisori legali di cui all'articolo 5 bis della l.r. 5/2008;

Viste le seguenti proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008:

- Genalti Marco;
- Materazzi Silvano;
- Spigai Paola;
- Comucci Leonardo;
- Bellomo Valentina.

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 (Attuazione della direttiva 2006/43/CE, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE, e che abroga la direttiva 84/253/CEE);

Visto il regolamento adottato con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 20 giugno 2012, n. 144 (Regolamento concernente le modalità di iscrizione e cancellazione dal Registro dei revisori legali, in applicazione dell'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, recante attuazione della direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati);

Verificata l'iscrizione dei candidati nel Registro dei revisori legali, ai sensi dell'articolo 1 del d.m. economia e finanze n. 144/2012;

Preso atto che le proposte di candidatura pervenute ai sensi dell'articolo 7, comma 8, della l.r. 5/2008, unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 8 della legge stessa, sono state trasmesse alla commissione consiliare competente ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge stessa;

Visto il parere espresso in data 17 giugno 2025, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della l.r. 5/2008, dalla Seconda Commissione consiliare, con il quale, a seguito dell'esame istruttorio della documentazione a corredo delle suddette proposte di candidatura, si propone al Consiglio regionale la nomina dei seguenti componenti del Collegio sindacale della Società, nel rispetto dell'articolo 2 del d.p.r. 251/2012 e dell'articolo 51, comma 2, dello Statuto regionale:

- Genalti Marco, componente effettivo, con funzione di presidente,
- Spigai Paola, componente effettivo,
- Comucci Leonardo, componente effettivo,
- Materazzi Silvano, componente supplente;
- Bellomo Valentina, componente supplente.

Ritenuto, pertanto, di nominare i seguenti componenti del Collegio sindacale della Società, i quali, dalla documentazione presentata, risultano essere in possesso dei requisiti, nonché della competenza ed esperienza professionale richiesti dalla natura dell'incarico:

- Genalti Marco, componente effettivo, con funzione di presidente,
- Spigai Paola, componente effettivo,
- Comucci Leonardo, componente effettivo,
- Materazzi Silvano, componente supplente;
- Bellomo Valentina, componente supplente.

Preso atto delle dichiarazioni sostitutive rese dal signor Genalti Marco, dal signor Materazzi Silvano, dalla signora Spigai Paola, dal signor Comucci Leonardo e dalla signora Bellomo Valentina, sotto la loro responsabilità, ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), con le quali gli stessi, oltre ad indicare la disponibilità ad accettare l'incarico, attestano il possesso dei requisiti richiesti e l'assenza di cause di esclusione, incompatibilità e conflitto di interesse previste dagli articoli 10, 11 e 12 della l.r. 5/2008 e di cause di ineleggibilità e decadenza previste dall'articolo 2399 del codice civile;

Rilevato dalla documentazione presentata che il signor Genalti Marco, il signor Materazzi Silvano, la signora Spigai Paola, il signor Comucci Leonardo e la signora Bellomo Valentina sono in regola con le limitazioni per l'esercizio degli incarichi di cui all'articolo 13 della l.r. 5/2008;

Visto l'articolo 2, comma 2, lettera c), della legge regionale 8 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di organizzazione e ordinamento del personale);

Delibera

1. di nominare i seguenti componenti del Collegio sindacale di Sviluppo Toscana S.p.a.:
 - Genalti Marco, componente effettivo, con funzione di presidente;
 - Spigai Paola, componente effettivo;
 - Comucci Leonardo, componente effettivo;
 - Materazzi Silvano, componente supplente;
 - Bellomo Valentina, componente supplente.

Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale, ai sensi dell'articolo 18, comma 1, della medesima l.r. 23/2007.

Il Consiglio regionale approva
con la maggioranza prevista dall'articolo 26 dello Statuto.

IL PRESIDENTE
Stefano Scaramelli